

STATUTO

NUOVO RESIDENCE LA MADONNINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SEN. AVV. E. DI
GIOVANNI 70

Numero REA: SR - 443030

Codice fiscale: 02064580893

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 - E' costituita ai sensi dell'art.1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni la Società Cooperativa Sociale denominata "NUOVO RESIDENCE LA MADONNINA Società Cooperativa Sociale".-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Il superamento dei limiti di cui all'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.-----

Art. 2 (sede) - La società ha sede nel comune di Siracusa.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere succursali, filiali e agenzie senza stabile rappresentanza nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.----

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello sopra indicato.-----

Art. 3 (durata) - La cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata, prima della scadenza, con deliberazione dell'assemblea; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO-OGGETTO-----

Art. 4 (scopo) - La cooperativa, conformemente all'art. 1, comma 1, della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.-----

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.-----

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'iscrizione della cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente e nel RUNTS.-----

Art. 5 (oggetto) - Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente nonché i requisiti e gli interessi dei soci come infra determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le attività sociali sancite dalla Costituzione Italiana. La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi finalizzati, in via prioritaria, ma non esclusiva, a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, disabili psichici, dimessi da ex ospedali psichiatrici, persone anziane, minori e immigrati mediante strutture e servizi rivolti alla loro riabilitazione e risocializzazione, avvalendosi della deroga alla legge 1939 n. 1815 prevista dall'articolo 10 della citata legge 381/1991 e successive modificazioni.-----

Con riferimento a questi obiettivi ed in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi e strutture sociali.-----

A titolo esemplificativo e non tassativo, la cooperativa può:-----

- gestire servizi residenziali (case di riposo per anziani, comunità alloggio, case famiglia per minori, anziani, ragazze madri), sia in proprio che

in collaborazione con terzi, destinati ad accogliere minori, inabili ed anziani, affetti da incapacità di provvedere da sè, interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza fisica o psichica, congenita o acquisita.-----

La cooperativa può inoltre organizzare e gestire:-

- seminari, convegni, fiere, sagre, manifestazioni, corsi di addestramento e formazione tradizionale e a distanza con l'ausilio di tutte le tecnologie ritenute opportune;-----
- corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;-----
- attività e servizi di riabilitazione;-----
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;-----
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;-----
- residenze sanitarie assistite (RSA);-----
- comunità terapeutiche assistite;-----
- centri di incontro per le attività culturali, ricreative ed occupazionali;-----
- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche;-----
- centri di soggiorno per turismo sociale;-----
- servizi di trasporto per disabili;-----
- case famiglia;-----
- comunità alloggio;-----
- centri per disabili psichici e fisici;-----
- servizio di telesoccorso.-----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le provvidenze di natura contributiva e creditizia previste dalle norme regionali e nazionali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.-----

E' in ogni caso vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 6 (soci) - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività della società e che possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa stessa e contribuire attivamente al suo sviluppo.- La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.-----

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori ricevono un compenso di qualsiasi natura o entità;-----

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni;-----

3) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa.-----

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti, comunque costituiti, che siano in grado di concor-

rere al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Non possono essere soci gli interdetti, i falliti
non riabilitati, nonchè coloro che esercitano in
proprio imprese in concorrenza con quella della
cooperativa.-----
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del
Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna
delle categorie suindicate.-----
Possono essere ammessi come soci elementi tecnici
e amministrativi nel numero strettamente necessa-
rio al buon funzionamento della società.-----
Art. 7 - (categoria speciale di soci)-----
La cooperativa potrà istituire una categoria spe-
ciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3,
del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono
disciplinati dal presente articolo.-----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale
non potrà in ogni caso superare un terzo del nume-
ro totale dei soci cooperatori di cui al numero 1
del precedente articolo.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi
solo soci lavoratori comunque in possesso dei re-
quisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che
intendano completare la loro formazione o valutare
in modo graduale il proprio inserimento nella coo-
perativa.-----
La durata dell'appartenenza del socio a tale cate-
goria speciale verrà fissata dal Consiglio di Am-
ministrazione al momento dell'ammissione e non può
comunque essere superiore ai limiti di legge.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha
diritto di voto solo nelle decisioni relative
all'approvazione del bilancio e non può rappresen-
tare altri soci.-----
I voti espressi dai soci appartenenti alla catego-
ria speciale non possono in ogni caso superare un
decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano
alla relativa decisione.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non
possono essere eletti nel Consiglio di Amministra-
zione della cooperativa e non godono dei diritti
di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2,
del codice civile.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal pre-
sente statuto, il socio appartenente alla catego-
ria speciale può recedere in qualsiasi momento,
salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un
preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effet-
to tanto con riguardo al rapporto sociale che al
rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto

termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle indicate dal presente statuto:-----
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento di diritti pari a quelli dei soci lavoratori.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----
In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di rigetto.-----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori.-----
Art. 8 (domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; -----
b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
d) la categoria di soci operatori alla quale ri-

chiede di essere ammesso; -----
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e 36 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----
a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; -
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. -----
Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----
a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa. -----
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----
g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; -----
h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -

Art. 9 (obblighi del socio) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione

accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;-----

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.--
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.-----

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde: -----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 11 (recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. -----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. -----

Art. 12 (esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;-----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancan-

ze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 35 e 36, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.-----

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.-----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.--

Art. 13 (liquidazione) - I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota, eventualmente rivalutata, a norma del successivo art. 19, comma 4 lett. c), che avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, si è verificato ed in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.--

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o

altra idonea documentazione dalla quale risultino
gli aventi diritto.-----

Art. 15 (termini di decadenza, limitazione al rimborso) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c) e d), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, quantificati in modo incontestato, e da prestazioni mutualistiche fornite e ciò anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Art. 16 (responsabilità dei soci cessati) - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 17 (elementi costitutivi) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci deceduti;-----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista dalla legge.-----
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia al suo scioglimento.-----
Art. 18 (vincoli sulle quote e loro alienazione) -
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.-----
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo tutte le indicazioni in merito alle modalità ed ai termini del trasferimento nonché, con riferimento all'acquirente, le informazioni previste nel precedente art.8.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.-----
Art. 19 (bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli ammini-

stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;-----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 20 (ristorni) - Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla erogazione dei ristorni, nel rispetto della normativa vigente.-----

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per

ciascuna categoria di soci cooperatori. -----
Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -
- qualifica professionale, -----
- compensi erogati, -----
- tempo di permanenza in cooperativa,-----
- tipologia del rapporto di lavoro.-----
Per i soci fruitori si terrà conto del valore e-
conomico dei servizi forniti e remunerati
nell'esercizio. I ristorni, destinati ai soci la-
voratori o ai soci fruitori, potranno essere asse-
gnati, oltre che mediante erogazione diretta, an-
che sotto forma di aumento gratuito del capitale
posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribu-
zione di azioni di sovvenzione.-----
-----TITOLO V-----
-----RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----
Art. 21 (Organi sociali) - Sono organi della coo-
perativa:-----
a) l'Assemblea dei soci;-----
b) il Consiglio di amministrazione;-----
c) l'Organo di Controllo, se nominato.-----
Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea) -----
L'Assemblea: -----
a) approva il bilancio e destina gli utili;-----
b) approva il bilancio sociale secondo quanto pre-
visto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017; ---
c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di
amministrazione;-----
d) procede all'eventuale nomina dell'organo di
controllo;-----
e) determina la misura dei compensi da corrispon-
dere agli Amministratori ed all'organo di control-
lo se nominato;-----
f) delibera di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;-----
g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-
h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno
ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;---
i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-
l) delibera sull'istanza di riesame presentata dal
socio escluso ai sensi del precedente articolo 12;
m) approva il regolamento interno di lavoro, così
come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli even-
tuali regolamenti interni;-----
n) delibera sulla responsabilità degli Amministra-
tori e dell'organo di controllo;-----
o) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di

svolgimento della liquidazione;-----
p) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.-----
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. -----
Art. 23 (Convocazione dell'assemblea)-----
L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.---
L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----
In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.-----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 19.-----
L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----
In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----
Art. 24 (costituzione e quorum deliberativi) - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente co-

stituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 25 (Votazioni) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Art. 26 (Voto) - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.-----

In Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora coi versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio sia esso persona fisica e/o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi

motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente.-----
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. -----
Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal vice presidente nonché, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.-----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----
Art. 28 (Amministrazione) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.-----
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.-----
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:-----
- non essere interdetto, inabilitato o fallito;---
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di sogget-

ti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:-----
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:-----
a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;-----
b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;-----
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.-----
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----
Gli Amministratori sono rieleggibili.-----
Art. 29 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.-----
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----
Nel caso di inerzia o impossibilità del Presiden-

te, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 31 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più com-

ponenti, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 28, il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo, qualora quest'ultimo non sia nominato.-----

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.-----

Art. 32 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.-----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta agli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. -----

Art. 33 (Rappresentanza) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Art. 34 (Organo di controllo) - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di

controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.-----

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.-----

-----TITOLO VI-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 35 (Clausola arbitrale)-----
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Art. 36 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad

euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;--
b) tre, per le altre controversie;-----
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.---
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in

vigore al momento della produzione della domanda.-
-----TITOLO VII-----
-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----
Art. 37 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea
che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.---
Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso
di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devolu-
to nel seguente ordine:-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente
versato dai soci ed eventualmente rivalutato a
norma del precedente art. 19, lett. c);-----
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.-----
-----TITOLO VIII-----
-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----
Art. 39 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il
funzionamento interno, e soprattutto per discipli-
nare i rapporti tra la Società ed i soci determi-
nando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica, il Consiglio di Ammi-
nistrazione potrà elaborare appositi regolamenti
sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previ-
ste per le modifiche statutarie. Negli stessi re-
golamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento
e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno co-
stituiti.-----
Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità
delle riserve e devoluzione) - La cooperativa si
prefigge di svolgere la propria attività in preva-
lenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:-----
a) è fatto divieto di distribuire dividendi in mi-
sura superiore all'interesse massimo dei buoni po-
stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato;-----
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti fi-
nanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-
ratori in misura superiore a due punti rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi;-----
c) è vietato distribuire riserve tra i soci coope-
ratori;-----
d) in caso di scioglimento della società, l'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale ed i dividendi eventualmente maturati, de-
ve essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----
I principi in materia di remunerazione del capita-
le, di riserve indivisibili, di devoluzione del

patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.--

Art. 41 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

Firmati: Stefania Sapienza-----

Vincenzo Papa-----

Emilio Papa-----

Posata Maria-----

Alessia Di Trapani notaio. Segue l'impronta del sigillo.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale allegato "A" all'atto da me dott.ssa Alessia Di Trapani, notaio in Siracusa, ricevuto in data 20 ottobre 2021, n. 11615 di repertorio e n. 6774 di raccolta, registrato a Noto il 25 ottobre 2021 al n. 13053 serie 1T, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 - 2 e 3 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.-----
Siracusa 26 ottobre 2021-----